

AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI PATROCINI ONEROSI E DI PROPOSTE
DI ORGANIZZAZIONE PARTECIPATA A SOSTEGNO DI INIZIATIVE
PROMOSSE DA ENTI PUBBLICI E PRIVATI
ANNO 2024

Il Consiglio regionale del Piemonte, in attuazione del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 3 dello Statuto e nell'ambito di quanto previsto dalla legge regionale 14 gennaio 1977, n. 6 (Norme per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni, per l'adesione ad Enti ed Associazioni e per l'acquisto di documentazione di interesse storico ed artistico), sostiene gli eventi, le iniziative, i convegni, le riunioni, le mostre, le rassegne, le celebrazioni e le altre manifestazioni istituzionali e culturali, anche finalizzate alla valorizzazione e promozione del territorio e delle sue tradizioni, che risultino coerenti con le finalità istituzionali previste dallo Statuto e dalle leggi regionali, purché senza scopo di lucro, su proposta o in collaborazione con enti pubblici o privati senza scopo di lucro.

Per il perseguimento delle predette finalità il Consiglio regionale procede:

- a) alla partecipazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della l.r. 6/1977, a iniziative di enti pubblici e privati attraverso la concessione del patrocinio oneroso;
- b) all'organizzazione partecipata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della l.r. 6/1977, di iniziative in collaborazione con enti pubblici e privati, con assunzione parziale dei relativi oneri di spesa o con altre forme di sostegno.

Gli enti pubblici e privati interessati possono presentare istanza per ottenere la collaborazione o la partecipazione del Consiglio regionale nel rispetto dei criteri, modalità e limiti individuati nel presente avviso.

CAPO I
PATROCINI ONEROSI
ANNO 2024

(Art. 1, comma 1, lettera b), della l.r. 6/1977)

ART. 1 - Definizioni

1. Ai sensi del presente avviso il Consiglio regionale concede il patrocinio oneroso per iniziative, eventi e manifestazioni proposte da enti pubblici e privati coerenti con i “Criteri e modalità per l’organizzazione e la partecipazione ad iniziative e manifestazioni istituzionali e culturali e per la concessione di patrocini in attuazione della legge regionale 14 gennaio 1977, n. 6” (di seguito denominati “Criteri”), approvati con Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 3/2024.
2. Rientrano in particolare nella suddetta categoria le iniziative, gli eventi e le manifestazioni, senza scopo di lucro, di carattere culturale, formativo, scientifico, sociale, sportivo, educativo, artistico, ambientale, turistico promozionale, finalizzate anche alla valorizzazione del territorio e della società piemontese, nonché al recupero delle tradizioni e delle tipicità regionali, conformemente alle finalità istituzionali del Consiglio regionale del Piemonte.
3. Ai sensi dell’articolo 12, comma 1, dei Criteri, il patrocinio oneroso è concesso per iniziative di carattere collettivo, aperte al pubblico e senza scopo di lucro, purché per attività diverse da quelle ordinarie di funzionamento degli stessi soggetti richiedenti.
4. Le iniziative potranno essere eventualmente realizzate in modalità virtuale.

ART. 2 - Destinatari

1. Possono presentare domanda di patrocinio oneroso:
 - a. enti pubblici, anche territoriali
 - b. enti, istituzioni, fondazioni, associazioni, consorzi e comitati privati, senza scopo di lucro in base ai loro statuti o atti costitutivi, comprensivi delle articolazioni territoriali dei medesimi che, pur prive di un proprio statuto o atto costitutivo, operano nel rispetto dello statuto o dell’atto costitutivo dell’ente nazionale o regionale a cui fanno riferimento, nonché gli enti ecclesiastici che promuovono iniziative senza scopo di lucro che abbiano almeno una sede nel territorio regionale, salvo che, pur non avendo sede nel territorio regionale, propongano un’iniziativa senza scopo di lucro il cui oggetto abbia particolare rilevanza culturale, formativa, scientifica, sociale, sportiva, educativa, artistica, ambientale e turistico promozionale, finalizzata alla valorizzazione del territorio e della società piemontese, volta anche al recupero delle tradizioni e delle tipicità del territorio.
2. I destinatari devono essere soggetti legalmente costituiti ed essere in possesso di Codice Fiscale o Partita Iva.
3. Al presente avviso sono ammessi anche soggetti associativi appositamente e temporaneamente raggruppati, fermo restando l’individuazione di un soggetto capofila. Tutti i soggetti devono comunque essere in possesso dei requisiti di ammissione.
4. La titolarità o la partecipazione agli organi collegiali dei soggetti beneficiari deve avere carattere onorifico ed essere conforme alle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 2, del

decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122.

5. Possono comunque essere concessi patrocini onerosi ai soggetti che erogano una qualsiasi remunerazione, a carattere occasionale, a favore dei membri dei propri organi decisionali, esclusivamente per un'attività non riconducibile alla carica.
6. Non sono ammessi a presentare domanda di patrocinio oneroso persone fisiche, partiti politici, organizzazioni sindacali, organizzazioni rappresentative di categorie, società, di persone o di capitali, in qualunque forma costituite, fatta eccezione per le cooperative sociali iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

ART. 3 - Cause di esclusione

1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 6, dei Criteri, **il patrocinio oneroso non può essere concesso se l'iniziativa per la quale è richiesto ha già avuto inizio al momento della presentazione dell'istanza.**
2. **Non sono ammesse domande di patrocinio oneroso relative ad iniziative la cui previsione di spesa complessiva è inferiore all'importo di € 1.000,00 o pari o superiore all'importo di € 12.500,00, ovvero che presentino un preventivo finanziario in attivo (totale entrate, comprensivo della voce risorse proprie, superiore al totale spese).**
3. Non sono in ogni caso ammesse le richieste relative a iniziative il cui svolgimento si protrae per l'intero anno solare.
4. Il patrocinio oneroso, ai sensi dell'art. 12 comma 5 dei Criteri, non può essere concesso per:
 - a) la realizzazione di prodotti editoriali, stampati non editoriali e opere audiovisive di cui all'art. 9 dei Criteri;
 - b) corsi di formazione o aggiornamento, iniziative attributive di crediti formativi, promozionali di carattere commerciale o tese a promuovere contatti o occasioni di lavoro;
 - c) convegni, congressi, seminari, conferenze o altre iniziative di sindacati o di partiti politici o di organizzazioni rappresentative di categorie;
 - d) singoli eventi facenti parte di una medesima iniziativa.
5. **Il Consiglio regionale può concedere allo stesso soggetto, nel corso dell'anno solare, un solo patrocinio oneroso.**
6. Nel caso in cui soggetti diversi presentino richiesta per la medesima iniziativa, viene ammessa l'istanza che è pervenuta per prima (ordine cronologico).
7. **Il soggetto che richiede un patrocinio oneroso non può presentare domanda di organizzazione partecipata per la medesima iniziativa nel corso dello stesso anno.**

ART. 4 - Modalità di presentazione dei progetti

1. Le istanze dovranno riguardare le iniziative che si svolgono nel periodo 1° gennaio 2024 - 31 dicembre 2024.
2. **La domanda di patrocinio oneroso**, come indicato nelle cause di esclusione di cui al precedente articolo 3, comma 1, **dovrà essere presentata tassativamente prima che l'iniziativa abbia inizio.** Per le sole iniziative che hanno inizio nel mese di Gennaio 2024 è consentito che la domanda di patrocinio oneroso sia presentata entro la conclusione

dell'iniziativa medesima e comunque non oltre il 31 gennaio 2024. Le sole iniziative che hanno inizio nel mese di Dicembre 2024 potranno avere termine entro e non oltre il 31 Gennaio 2025.

3. Le istanze devono essere presentate, a pena di esclusione, con le seguenti scadenze:
 - per le iniziative che si svolgono dal 1° gennaio 2024 fino al 30 giugno 2024, **entro e non oltre le ore 24,00 del giorno 29 marzo 2024** (primo periodo);
 - per le iniziative che si svolgono dal 1° luglio 2024 fino al 31 dicembre 2024, **entro e non oltre le ore 24,00 del giorno 28 giugno 2024** (secondo periodo).

Nel caso in cui l'iniziativa si svolga a scavalco dei due periodi sopra indicati, l'istanza, **fermo restando che dovrà essere presentata prima che l'iniziativa abbia inizio**, verrà esaminata dalla Commissione preposta nell'ambito del secondo periodo, rispettando l'ordine cronologico di arrivo.

4. **Per le iniziative di nuova istituzione e realizzazione, non programmabili entro la scadenza del secondo periodo (28 giugno 2024) è prevista una scadenza suppletiva alle ore 24,00 del 13 settembre 2024. Le iniziative devono svolgersi dal 1° luglio al 31 dicembre 2024 e le istanze presentate prima che le iniziative abbiano inizio**; le suddette saranno esaminate dalla Commissione preposta nell'ambito del secondo periodo, rispettando l'ordine cronologico di arrivo.
5. **L'istanza** di patrocinio oneroso deve - **a pena di esclusione** - essere redatta esclusivamente sulla Piattaforma on line disponibile nella sezione Patrocini onerosi del sito istituzionale del Consiglio regionale all'indirizzo <https://www.cr.piemonte.it/cms/il-cittadino/portata-di-mano/patrocini/patrocini-onerosi> previa autenticazione tramite identità digitale (SPID, CIE, CNS) del legale rappresentante dell'Ente richiedente.
6. L'istanza - **a pena di esclusione** - deve essere completa di tutta la seguente documentazione:
 - statuto e atto costitutivo, salvo che non siano già agli atti dell'Amministrazione a far data dall'anno 2020 e che non siano intervenute sostanziali modifiche; nel caso in cui dalle verifiche dell'ufficio competente tale documentazione non risulterà agli atti dell'Amministrazione la pratica verrà esclusa;
 - relazione descrittiva dettagliata del programma dell'iniziativa (max 6.000 battute) oggetto dell'istanza, da compilare su carta intestata e allegare in formato pdf;
 - preventivo finanziario dell'iniziativa in forma dettagliata da redigere sul modello **Allegato B** editabile e scaricabile dal sito internet in formato pdf.
7. L'istanza dovrà, inoltre, essere corredata da:
 - copia del certificato di attribuzione del Codice Fiscale e/o Partita IVA rilasciato dall'Agenzia delle Entrate (fatta eccezione per le domande inviate da enti pubblici);
 - dichiarazione sostitutiva relativa alle disposizioni di cui all'Art. 6, comma 2, del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010 per partecipazione agli organi collegiali dell'ente e titolarità degli organi dello stesso (**Allegato A** editabile e scaricabile dal sito internet da trasformare in formato pdf).
8. Il Settore competente concede un periodo di cinque giorni solari (con decorrenza dalla data di invio della richiesta di integrazione a mezzo PEC e, ove non presente, a mezzo posta elettronica) per la regolarizzazione formale delle istanze carenti della documentazione di cui al precedente comma 7. In caso di mancato adempimento nei suddetti termini, si procederà d'ufficio all'esclusione della domanda di patrocinio oneroso.
9. L'istanza di patrocinio oneroso è soggetta, nei casi previsti, all'imposta di bollo di € 16,00 disciplinata dal D.P.R. 642/1972. L'eventuale esenzione deve essere dichiarata nell'apposita sezione del Modello A. Si precisa che dall'obbligo di adempiere all'imposta

- di bollo sono esentate le Pubbliche Amministrazioni, le Onlus, le Cooperative sociali iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e gli Enti ecclesiastici.
10. La richiesta di patrocinio oneroso di cui al presente avviso è compatibile con ulteriori richieste di contributi pubblici presso altri enti.
11. **L'eventuale utilizzo del logo istituzionale deve essere espressamente richiesto**, utilizzando l'apposita modulistica disponibile sul sito internet del Consiglio regionale - Sezione Patrocini gratuiti - all'indirizzo <https://www.cr.piemonte.it/cms/il-cittadino/portata-di-mano/patrocini/patrocini-gratuiti>

ART. 5 Fase istruttoria, spese ammissibili e non ammissibili, termine del procedimento

1. L'istruttoria relativa all'ammissibilità delle istanze viene effettuata dagli Uffici competenti ed è diretta a verificare la completezza e la correttezza formale della documentazione presentata, il possesso dei requisiti soggettivi, l'eventuale esistenza delle cause di esclusione di cui ai precedenti articoli e di tutte le condizioni poste per l'ammissibilità al contributo, l'ammissibilità delle singole voci di spesa e la conseguente eventuale ridefinizione del preventivo finanziario.
2. Per quanto attiene all'ammissibilità delle voci di spesa, si precisa che si considerano ammissibili unicamente le spese direttamente riferibili all'attuazione dell'iniziativa, intestate al soggetto beneficiario, effettivamente sostenute e regolarmente documentate ai sensi della normativa vigente ed effettuate con modalità di pagamento tracciabile, così come previsto all'articolo 32, comma 2 dei Criteri.
3. Ai sensi dell'articolo 32, comma 3, dei Criteri, sono considerate ammissibili le seguenti tipologie di spesa:
 - a) affitto e allestimento di locali, spazi, impianti e strutture destinate alla realizzazione dell'iniziativa, ivi compresi i noleggi e le attività di montaggio, smontaggio e trasporto;
 - b) servizi grafici e tipografici;
 - c) spese di promozione e comunicazione dell'iniziativa;
 - d) spese per l'acquisto di beni finalizzati a premiazioni, purché di carattere simbolico e comunque di modico valore;
 - e) compensi per relatori, esperti, docenti o artisti, la cui partecipazione sia stata prevista nel programma dell'iniziativa, e relative spese di ospitalità (viaggio, vitto, alloggio);
 - f) spese di personale nella misura massima del venti per cento del totale delle spese medesime;
 - g) spese per diritti SIAE;
 - h) spese direttamente riconducibili all'organizzazione dell'iniziativa che si esauriscono con la stessa (es. allacciamento luce, riscaldamento e spese telefoniche);
 - i) altre spese, non rientranti nelle tipologie di cui alle lettere a), b) c) d), e) f), g) e h) strettamente connesse alla realizzazione dell'iniziativa, la cui pertinenza sia debitamente motivata dal soggetto beneficiario;
4. **Le spese di cui al comma 3 devono essere ben dettagliate per quantità e tipologia, indicando i singoli importi per ciascun bene oggetto di spesa. In caso di mancato o non sufficiente dettaglio la loro ammissibilità sarà oggetto di valutazione insindacabile da parte della Commissione esaminatrice.**
5. Non sono in ogni caso considerate ammissibili, ai sensi dell'articolo 32 comma 4 dei Criteri, le seguenti tipologie di spesa:

- a) spese per pranzi, rinfreschi e di ristorazione in genere, non inerenti all'ospitalità di cui al comma 3 lett. e). Sono invece ammissibili le spese relative al prodotto caratterizzante l'iniziativa specifica;
- b) spese generali e di segreteria sostenute per l'iniziativa;
- c) spese per acquisto di beni strumentali e durevoli;
- d) spese ordinarie di funzionamento o gestione dell'ente pubblico o privato;
- e) spese per premi in denaro (ad eccezione delle borse di studio, che dovranno essere quantificate e dettagliate);
- f) spese inerenti il restauro e il ripristino di beni;
6. Successivamente una Commissione, nominata dal Responsabile della struttura competente, procederà sulla base della verifica effettuata dagli Uffici competenti all'attribuzione dei punteggi definiti dall'avviso e predisporrà la graduatoria.
7. Il procedimento amministrativo si conclude entro un periodo massimo di 160 giorni a decorrere dal giorno successivo alla chiusura dei termini per la presentazione delle istanze, tramite l'adozione di un provvedimento amministrativo di approvazione della graduatoria.
8. L'esito viene comunicato ai soggetti richiedenti. In caso di non ammissione ai benefici, la comunicazione ne specifica la relativa motivazione.

ART. 6 - Modalità di valutazione dei progetti

1. Ai fini della quantificazione del contributo sono seguiti i criteri indicati nella seguente tabella, cui corrispondono le valutazioni e i relativi punteggi.

Criteri	Valutazione	Punteggio	Totale
Osservanza delle disposizioni contenute nell'avviso	<i>Sufficiente</i>	1	<i>Max 3</i>
	<i>Buona</i>	2	
	<i>Elevata</i>	3	
Rilevanza territoriale dell'iniziativa	<i>Comunale</i>	1	<i>Max 5</i>
	<i>Provinciale</i>	2	
	<i>Regionale</i>	3	
	<i>Nazionale</i>	4	
	<i>Internazionale</i>	5	
Dimensione territoriale soggetto proponente/Luogo di svolgimento dell'iniziativa	<i>Super. ai 15.000 abitanti</i>	0	<i>Max 5</i>
	<i>Infer. ai 15.000 abitanti</i>	1	
	<i>Infer. ai 10.000 abitanti</i>	2	
	<i>Infer. ai 5.000 abitanti</i>	3	
	<i>Infer. ai 3.000 abitanti</i>	4	
	<i>Infer. ai 1.000 abitanti</i>	5	
Valenza culturale, formativa, scientifica, sociale, sportiva, educativa, artistica, ambientale, turistico promozionale	<i>Sufficiente</i>	1	<i>Max 3</i>

dell'iniziativa, capacità di contribuire alla valorizzazione delle tipicità del territorio, della realtà socio culturale piemontese e delle tradizioni locali	Buona	2	
	Elevata	3	
Impatto sull'immagine del Consiglio regionale	Sufficiente	1	Max 3
	Buona	2	
	Elevata	3	
Affidabilità del soggetto proponente (sulla base della documentazione trasmessa e degli esiti delle richieste eventualmente presentate negli anni precedenti)	Bassa	1	Max 4
	Sufficiente	2	
	Buona	3	
	Elevata	4	
Congruità dei preventivi di spesa rispetto al costo medio di mercato dei servizi e delle forniture indicati	Sufficiente	1	Max 2
	Adeguate	2	
Rapporto con il territorio e con gli altri attori istituzionali e del terzo settore (enti locali, università, scuole, associazioni culturali, organizzazioni di volontariato)	Basso	1	Max 4
	Sufficiente	2	
	Buono	3	
	Elevato	4	
Chiarezza e completezza descrittiva dell'iniziativa	Sufficiente	1	Max 3
	Buona	2	
	Elevata	3	
Promozione e valorizzazione in chiave turistica del patrimonio culturale regionale	Sufficiente	1	Max 3
	Buona	2	
	Elevata	3	

L'assenza di barriere architettoniche per la partecipazione all'iniziativa di persone con disabilità prevede l'assegnazione di un punteggio aggiuntivo di n. 2 punti

TOTALE PUNTEGGIO: _____

2. La rilevanza territoriale, se non supportata da idonea documentazione, sarà valutata dalla Commissione preposta.
3. La dimensione territoriale del soggetto proponente o del luogo in cui si svolge l'iniziativa sarà attribuita sulla base dell'ultimo censimento disponibile sul sito istituzionale del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali al link https://dait.interno.gov.it/territorio-e-autonomie-locali/sut/elenco_censimento_comuni_italiani.php
4. Lo svolgimento dell'iniziativa in luoghi privi di barriere architettoniche che favoriscono la partecipazione di persone con disabilità motorie comporta l'assegnazione di un punteggio aggiuntivo di punti 2.
5. Le domande che al termine della valutazione ottengono un punteggio al di sotto di 15 punti non percepiscono alcun contributo.
6. Al termine della valutazione, ogni domanda ammessa a contributo verrà posizionata all'interno di una graduatoria di merito. In caso di parità di punteggio la posizione in graduatoria verrà stabilita sulla base dell'ordine cronologico della data di inserimento delle domande sulla Piattaforma on line con autenticazione tramite identità digitale.
7. In caso di domande con la medesima data e orario di inserimento sulla Piattaforma on line si procederà alla definizione dell'ordine di graduatoria tramite sorteggio da parte della Commissione.

ART. 7 - Modalità di assegnazione dei contributi

1. La quantificazione del contributo viene determinata sulla base del punteggio conseguito da ciascuna istanza. La tabella di seguito riportata individua, a seconda del punteggio attribuito, la percentuale massima assegnabile in base all'importo totale delle spese indicate nel preventivo e valutate ammissibili e i limiti minimi e massimi del contributo:

Fascia di punteggio	Percentuale contributo calcolata sull'importo totale delle spese ammissibili	Contributo minimo concedibile (Euro)	Contributo massimo concedibile (Euro)
Da 15 a 22 punti	Fino al 30%	500	3.000
Da 23 a 28 punti	Fino al 40%	700	4.000
Da 29 a 37 punti	Fino al 50%	900	5.000

2. **Qualora l'importo totale dei contributi assegnati ecceda le risorse disponibili, tali contributi sono ridotti proporzionalmente, fatto salvo il limite minimo indicato nella tabella sopra riportata.**
3. **Qualora in fase di rendicontazione l'importo complessivo delle spese sostenute risulti inferiore alla soglia minima di € 1.000,00 o superiori di oltre il 10 per cento la**

soglia massima indicata all'articolo 3, comma 2, si procede alla revoca del contributo concesso.

4. Gli uffici preposti provvederanno all'ammissibilità delle spese di personale nella misura del 20%, che dovranno essere indicate nell'intero importo dal richiedente del patrocinio oneroso.
5. Gli uffici provvederanno alla decurtazione delle spese che non risultassero riferibili all'attuazione dell'iniziativa e di quelle considerate non ammissibili di cui al presente avviso.
6. In caso di iniziative sportive il patrocinio oneroso è concesso se vengono osservate le "Prime linee guida relative all'organizzazione di manifestazioni sportive libere dalla plastica" adottate con D.G.R. n. 12-372 dell'11.10.2019. L'ente proponente è tenuto a compilare e sottoscrivere l'apposita Dichiarazione, presente nella modulistica, da cui deve risultare che l'evento è da considerarsi "Plastic Free".
7. A seguito dell'assegnazione dei punteggi da parte della Commissione, si procederà all'adozione degli atti amministrativi conseguenti.

ART. 8 - Risorse

1. L'importo complessivamente stanziato per l'anno 2024 per il sostegno dei patrocini onerosi ai sensi del presente avviso è pari ad € 600.000,00 per gli Enti privati e € 200.000,00 per gli Enti pubblici, salvo ulteriori disponibilità definite dall'Ufficio di Presidenza.
2. Tali stanziamenti sono equamente ripartiti per ogni periodo previsto, salvo ulteriori disponibilità definite dall'Ufficio di Presidenza.
3. Le richieste verranno soddisfatte in base alla graduatoria di merito fino all'esaurimento dei fondi stanziati.
4. L'eventuale eccedenza di risorse rispetto al totale dei contributi assegnati alle istanze pervenute entro la prima scadenza dell'anno, resta disponibile per finanziare le istanze da presentarsi nei periodi successivi.
5. Qualora l'importo totale dei contributi assegnati alle istanze pervenute in un periodo considerato ecceda le risorse disponibili, tali contributi sono ridotti proporzionalmente, fatto salvo il limite minimo indicato nella tabella sopra riportata, ferma restando la facoltà, per l'Ufficio di Presidenza, di stanziare da destinare ulteriori risorse alla copertura del maggiore fabbisogno.

ART. 9 - Obblighi dei soggetti ammessi al patrocinio oneroso

1. I soggetti beneficiari del patrocinio oneroso assumono impegni e obblighi per la realizzazione delle attività finanziate entro i termini stabiliti nell'istanza di patrocinio oneroso. Con la firma apposta alla relativa documentazione, il soggetto richiedente si assume tutta la responsabilità di quanto dichiarato, consapevole che, nel caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la decadenza dal beneficio ottenuto.
2. L'annullamento e il rinvio dell'iniziativa devono essere tempestivamente comunicati all'Ufficio competente. Il rinvio dovrà rivestire carattere di eccezionalità, essere ampiamente motivato e documentato e comunicato prima che l'iniziativa abbia inizio.

ART. 10 - Rendicontazione enti privati

1. Il patrocinio oneroso assegnato verrà erogato ad avvenuta realizzazione dell'iniziativa stessa. Il soggetto beneficiario è tenuto, ai sensi dell'articolo 30 dei Criteri, a trasmettere entro il termine di 90 giorni a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione del beneficio economico, la rendicontazione dell'iniziativa tramite inserimento sulla Piattaforma on line disponibile nella sezione Patrocini onerosi del sito istituzionale del Consiglio regionale, previa autenticazione tramite identità digitale (SPID, CIE, CNS) del legale rappresentante dell'Ente richiedente e contenente:
 - a) la dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante (pdf editabile), disponibile sul sito internet del Consiglio regionale all'indirizzo
<https://www.cr.piemonte.it/cms/il-cittadino/portata-di-mano/patrocini/patrocini-onerosi>
nella suddetta dovrà essere autocertificato che nel rendiconto sono state inserite tutte le spese sostenute;
 - b) la relazione sullo svolgimento dell'iniziativa;
 - c) il modulo consuntivo finanziario comprensivo delle entrate, con l'indicazione del contributo concesso dal Consiglio regionale (utilizzando la dicitura "contributo del Consiglio regionale del Piemonte") e degli ulteriori finanziamenti di soggetti pubblici e privati nonché dei fondi propri e delle uscite dettagliate per voci di spesa, al lordo dell'IVA, disponibile sul sito internet del Consiglio regionale all'indirizzo
<https://www.cr.piemonte.it/cms/il-cittadino/portata-di-mano/patrocini/patrocini-onerosi>
Ai fini dell'erogazione del patrocinio oneroso il consuntivo non dovrà presentare un saldo contabile positivo tra le entrate e le spese, pari o superiore al contributo assegnato dal Consiglio regionale.
 - d) copia della documentazione contabile giustificativa di tutte le spese sostenute con i relativi pagamenti tracciabili.
2. Ai sensi dell'articolo 33 comma 1 dei Criteri, la documentazione contabile presentata dagli enti privati deve, a pena di inammissibilità, essere intestata al soggetto beneficiario del contributo, fatto salvo il caso di un accordo scritto di co-organizzazione fra più soggetti già formalizzato all'atto di presentazione dell'istanza. I giustificativi di spesa relativi all'iniziativa devono essere corredati dal relativo bonifico o ricevuta di altra forma di pagamento elettronico e appartenere a una delle seguenti tipologie: fattura, ricevuta fiscale, parcella, premio/ricevuta/quietanza riferiti a un contratto assicurativo, nota di prestazione occasionale, busta paga, modello F24, documentazione relativa a rimborsi a piè di lista (consistente nella dichiarazione del soggetto beneficiario sull'attinenza del rimborso al progetto e nella copia dei relativi giustificativi di spesa), ricevuta relativa a prestazione non soggetta a emissione di fattura (con citazione della normativa fiscale di riferimento).
3. Ai sensi dell'art. 33 comma 2 dei Criteri, non sono ammessi in ogni caso scontrini fiscali o attestazioni di pagamento in contanti o con altre modalità non tracciabili.

ART. 11 - Rendicontazione enti pubblici

1. Il patrocinio oneroso assegnato verrà erogato ad avvenuta realizzazione dell'iniziativa stessa. Il soggetto beneficiario è tenuto, ai sensi dell'articolo 31 dei Criteri, a trasmettere, entro il termine di 90 giorni a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione del

beneficio economico, alla struttura competente la rendicontazione dell'iniziativa, mediante inserimento sulla Piattaforma on line disponibile nella sezione Patrocini onerosi del sito istituzionale del Consiglio regionale, previa autenticazione tramite identità digitale (SPID, CIE, CNS) del legale rappresentante dell'Ente richiedente, contenente:

- a) la dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante (pdf editabile), disponibile sul sito internet del Consiglio regionale all'indirizzo

<https://www.cr.piemonte.it/cms/il-cittadino/portata-di-mano/patrocini/patrocini-onerosi>

nella suddetta dovrà essere autocertificato che nel rendiconto sono state inserite tutte le spese sostenute;

- b) la relazione sullo svolgimento dell'iniziativa;
- c) il modulo consuntivo finanziario comprensivo delle entrate, con l'indicazione del contributo concesso dal Consiglio regionale (utilizzando la dicitura "contributo del Consiglio regionale del Piemonte") e degli ulteriori finanziamenti di soggetti pubblici e privati nonché dei fondi propri e delle uscite dettagliate per voci di spesa, al lordo dell'IVA, disponibile sul sito internet del Consiglio regionale all'indirizzo

<https://www.cr.piemonte.it/cms/il-cittadino/portata-di-mano/patrocini/patrocini-onerosi>

Ai fini dell'erogazione del patrocinio oneroso il consuntivo non dovrà presentare un saldo contabile positivo tra le entrate e le spese, pari o superiore al contributo assegnato dal Consiglio regionale.

ART. 12 - Liquidazione del contributo

1. L'onere finanziario a carico del Consiglio regionale è liquidato dalla struttura competente sulla base delle spese ritenute ammissibili a seguito dell'istruttoria tecnica indicate nel preventivo finanziario, effettivamente sostenute e regolarmente rendicontate. L'importo è calcolato applicando la percentuale individuata in fase di assegnazione del patrocinio oneroso, fatto salvo il limite minimo stabilito nella tabella di cui all'articolo 7, comma 1.

ART. 13 - Revoca del patrocinio oneroso

1. Fatta salva la rinuncia volontaria da parte del soggetto beneficiario, si procede alla revoca del patrocinio oneroso, ai sensi dell'articolo 35 dei Criteri, con provvedimento dirigenziale motivato nei seguenti casi:
 - a) mancata realizzazione dell'iniziativa o realizzazione in modo difforme o non attinente a quanto descritto nell'istanza. L'amministrazione si riserva di valutare la non conformità dell'esecuzione dell'iniziativa rispetto alla descrizione contenuta nell'istanza presentata;
 - b) quando la rendicontazione presenta un saldo contabile positivo tra le entrate e le spese, pari o superiore al contributo assegnato dal Consiglio regionale;
 - c) se, in fase di rendicontazione, l'importo complessivo delle spese sostenute risulta inferiore alla soglia minima di € 1.000,00 o supera di oltre il 10 per cento la soglia massima indicata all'articolo 3, comma 2;
 - d) quando viene modificato il periodo dell'iniziativa e la relativa comunicazione viene inoltrata ad evento già iniziato o concluso;

e) quando la rendicontazione dell'iniziativa non è conforme a quanto previsto dagli articoli 10 e 11 del presente avviso.

ART. 14 – Controlli

1. Le strutture competenti, ai sensi dell'articolo 37 dei Criteri, provvedono ad effettuare puntuali e idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), anche in conformità a quanto previsto dal Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) del Consiglio regionale 2023-2025.
2. Qualora venga accertato che la dichiarazione rilasciata non corrisponda al vero, il soggetto richiedente decade dal diritto al beneficio conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Inoltre, saranno avviate le azioni penali conseguenti, in attuazione degli articoli 75 e 76 del citato testo unico.

ART. 15 – Responsabilità

1. L'Amministrazione non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e realizzazione delle attività e delle iniziative alle quali concede il proprio sostegno, ivi compresa la responsabilità per eventuali coperture assicurative. L'assolvimento degli obblighi di legge in materia fiscale, assistenziale e di collocamento ricade esclusivamente sul soggetto organizzatore dell'iniziativa.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si richiama la normativa regionale di riferimento e i Criteri.
3. Responsabile del procedimento è il dirigente del Settore Comunicazione, Partecipazione, Relazioni Esterne e Cerimoniale, dott. Fabio Fossale.

ART. 16 – Informativa per il trattamento dei dati personali

1. I dati personali saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 679/2016 per la protezione dei dati personali (GDPR) e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato e integrato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101.
2. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Consiglio regionale del Piemonte.
3. Il Responsabile della protezione dei dati è il dott. Fabrizio D'Alonzo (dpo@cr.piemonte.it)
4. Per quanto non espressamente previsto si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali relativa alla concessione di patrocini onerosi <https://www.cr.piemonte.it/cms/il-cittadino/portata-di-mano/patrocini/patrocini-onerosi>

Art. 17 Informazioni

1. Il presente avviso e i relativi allegati sono disponibili sul sito internet del Consiglio regionale del Piemonte all'indirizzo <https://www.cr.piemonte.it/cms/il-cittadino/portata-di-mano/patrocini/patrocini-onerosi>
Per informazioni: rel.iniziative@cert.cr.piemonte.it - 011/57.57.589 - 011/57.57.094 - 011/57.57.274 - 011/57.57.238 - 011/57.57.410.

CAPO II

ORGANIZZAZIONI PARTECIPATE

PERIODO GENNAIO - MARZO E SETTEMBRE - DICEMBRE 2024

(Art. 1, comma 1, lettera a), della l.r. 6/1977)

ART. 18 Definizioni

1. Ai sensi del presente avviso si considerano organizzazioni partecipate le iniziative, gli eventi e le manifestazioni proposte da enti pubblici e privati coerenti con le tematiche e gli obiettivi delle "Proposte operative, programmi e iniziative del Settore Comunicazione, Partecipazione, Relazioni esterne e Cerimoniale per l'anno 2024" approvate con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 4/2024, sintetizzabili nei seguenti punti:
 - a. favorire la conoscenza della storia del Piemonte, la conservazione, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale regionale, delle tradizioni locali, delle minoranze linguistiche, del sapere scientifico, dell'innovazione e dello sviluppo economico, al fine di mantenere viva la memoria delle radici storiche e culturali della Regione come previsto dalla legge regionale n. 15/2022 che ha istituito la "Festa del Piemonte - Festa del Piemont";
 - b. valorizzare, ai sensi della legge regionale 8/2022 "Istituzione della giornata regionale del valore alpino", le attività degli alpini in Piemonte, in particolare quelle rivolte ai giovani, promuovendo la conoscenza dei luoghi storici e culturali legati agli alpini;
 - c. celebrare ricorrenze istituzionali, giornate celebrative regionali, nazionali e internazionali e anniversari legati alla storia e alla cultura del Piemonte;
 - d. promuovere la tutela e la valorizzazione del territorio, delle eccellenze agroalimentari regionali e della filiera locale e incentivare la riscoperta delle tradizioni agricole e gastronomiche al fine di valorizzare la tradizione e la storia delle comunità locali;
 - e. sostenere la promozione della salute, con particolare attenzione alle campagne di sensibilizzazione sulle opportunità di prevenzione offerte dalla sanità regionale, dalle associazioni e dagli enti di ricerca e ai progetti con finalità benefica e sociale in ottemperanza agli obiettivi di cui alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 166/2020, che ha istituito gli Stati generali per la prevenzione e il benessere;
 - f. diffondere la conoscenza degli sport storici, delle discipline tradizionali e dei giochi popolari piemontesi, come previsto dalla legge regionale n. 23/2020, e valorizzare la storia dello sport piemontese;
 - g. avvicinare gli studenti e i giovani ai valori della partecipazione democratica e della cittadinanza attiva e di sensibilizzarli sulle tematiche promosse dal Consiglio regionale.

ART. 19 Destinatari

1. Possono presentare proposte di organizzazione partecipata i soggetti individuati dall'art. 2 del presente avviso.

ART. 20 Tipologia di progetti e iniziative

1. **Le proposte di organizzazione partecipata possono essere presentate per richiedere la partecipazione del Consiglio regionale a iniziative, eventi e manifestazioni, senza scopo di lucro, rientranti nelle tipologie indicate nell'articolo 18, che presentano una previsione di spesa complessiva pari o superiore a euro 12.500,00.**
2. L'adesione del Consiglio regionale ai progetti presentati può consistere nell'erogazione di un contributo economico, nei limiti di cui all'art. 29.

ART. 21 Modalità e periodi di presentazione dei progetti

1. La proposta di organizzazione partecipata potrà essere presentata, **utilizzando la modulistica allegata**, in qualsiasi momento purché, **a pena di inammissibilità, almeno 30 giorni prima della data prevista per l'avvio dell'iniziativa**, all'indirizzo di posta elettronica certificata rel.esterne@cert.cr.piemonte.it e all' indirizzo di posta elettronica segretario.generale@cr.piemonte.it con oggetto:

Nome ente/associazione – Titolo dell'iniziativa – Avviso pubblico per la presentazione di progetti/iniziativa in attuazione della legge regionale 14 gennaio 1977, n. 6.

I predetti termini sono derogabili per le proposte di iniziative e manifestazioni da realizzarsi nei 30 giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso.

Inoltre, in considerazione della scadenza della legislatura nell'anno 2024 e dello svolgimento delle elezioni regionali e la conseguente applicazione delle "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica" (articolo 9, comma 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28) e considerati i successivi adempimenti necessari al rinnovo del Consiglio regionale e all'insediamento del nuovo Ufficio di Presidenza, **sono ammesse alla partecipazione del Consiglio regionale solo le iniziative il cui svolgimento ricade nei periodi gennaio-marzo 2024 e settembre-dicembre 2024.**

2. L'istanza deve essere redatta sull'**Allegato C** - Proposta organizzazione partecipata, descrivendo in modo esaustivo il programma e le finalità dell'iniziativa, dell'evento o della manifestazione, specificando la coerenza del progetto con le tematiche e gli obiettivi di cui all'articolo 18.
3. Alla proposta deve essere corredata dell'**Allegato D** - Preventivo finanziario, nel quale devono essere indicate nel dettaglio le spese e le entrate previste per la realizzazione dell'iniziativa, dell'evento o della manifestazione.
4. Alla proposta devono inoltre essere allegati:
 - **Allegato E** - Dichiarazione responsabilità";
 - **Allegato F** - Dichiarazione titolarità";
 - **statuto e atto costitutivo** dell'Ente proponente;
 - **copia del documento di identità del legale rappresentante** dell'Ente proponente.
5. **Non sono ricevibili le proposte relative ad iniziative che presentano un preventivo finanziario in attivo.**

6. **Il soggetto richiedente un'organizzazione partecipata non può presentare domanda di patrocinio oneroso per la medesima iniziativa nel corso dello stesso anno.**
7. **Il Consiglio regionale non partecipa a eventi e iniziative proposte da soggetti che non abbiano presentato nei tempi previsti la rendicontazione di iniziative precedentemente ammesse a contributo.**

ART. 22 Modalità di valutazione dei progetti e quantificazione del contributo concesso

1. Le iniziative, gli eventi e le manifestazioni proposti sono esaminati dagli Uffici competenti, i quali ne verificano la rispondenza ai requisiti previsti dalle "Proposte operative, programmi e iniziative del Settore Comunicazione, Partecipazione, Relazioni esterne e Cerimoniale per l'anno 2024" approvate con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 4/2024, al fine di stabilirne la ricevibilità. Gli Uffici competenti verificano altresì l'ammissibilità delle singole voci di spesa indicate nel preventivo, ai sensi dell'art. 24.
2. Le iniziative, gli eventi e le manifestazioni valutati ricevibili sono sottoposti all'Ufficio di Presidenza, che stabilisce, con propria deliberazione, se approvare la partecipazione del Consiglio regionale alla realizzazione del progetto e, in caso positivo, quantifica le risorse finanziarie da assegnare a sostegno dell'iniziativa.
3. La determinazione del contributo terrà anche conto del valore economico e della rilevanza territoriale dell'iniziativa, della dimensione territoriale dell'ente proponente e del luogo ove si svolge l'iniziativa, della valenza culturale, formativa, scientifica, sociale, sportiva, educativa, artistica, ambientale, turistico promozionale dell'iniziativa e dell'impatto sull'immagine del Consiglio regionale.
4. L'esito della valutazione viene comunicato ai soggetti richiedenti.
5. **L'importo assegnato a ciascuna iniziativa non potrà essere superiore al 75% delle spese indicate nel preventivo finanziario dell'iniziativa ritenute ammissibili a seguito dell'istruttoria tecnica compiuta dagli uffici e non potrà comunque essere superiore a € 15.000,00.**
6. **Qualora in fase di rendicontazione l'importo complessivo delle spese sostenute risulti inferiore di oltre il 10% alla soglia minima di € 12.500,00, si procede alla revoca del contributo concesso**, secondo quanto previsto dall'art. 28, comma 2, lettera b).
7. Il Consiglio regionale, in base alla tipologia e alla rilevanza dell'iniziativa proposta, valuta l'opportunità di svolgere presso la propria sede eventi dedicati alla presentazione della manifestazione.

ART. 23 Obblighi dei beneficiari

1. **I beneficiari ricevono dagli uffici competenti, anche nelle more dell'adozione degli atti amministrativi necessari, il logo del Consiglio regionale e le prescrizioni per il suo utilizzo e hanno l'obbligo di apporlo su tutto il materiale informativo dell'iniziativa, previa trasmissione delle relative bozze alla struttura competente per l'approvazione. L'utilizzo del logo del Consiglio regionale deve riguardare la sola iniziativa ammessa al contributo, essendone escluso qualsiasi altro impiego.**

2. **I beneficiari sono tenuti a dare adeguata visibilità della partecipazione del Consiglio regionale all'iniziativa e ad invitare all'evento per cui è stato concesso il contributo una rappresentanza dell'Ufficio di Presidenza.**
3. **I beneficiari sono altresì tenuti a valorizzare presso i cittadini l'attività istituzionale del Consiglio regionale attraverso la diffusione di materiale informativo.**
4. **In caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti si procede alla revoca del contributo concesso e il soggetto pubblico o privato non è ammesso all'istanza di organizzazione partecipata per l'anno successivo.**
5. In relazione all'organizzazione tecnica e logistica delle iniziative proposte, i beneficiari si assumono la responsabilità gestionale e amministrativa, comprensiva del rispetto della normativa vigente in materia di pubblici spettacoli, pubblica sicurezza, ordine pubblico, sicurezza sul lavoro, regolarità e conformità degli impianti e degli allestimenti, nonché dell'ottenimento delle prescritte autorizzazioni, collaudi e permessi.

ART. 24 Spese ammissibili

1. L'istruttoria relativa all'ammissibilità delle istanze viene effettuata dagli Uffici competenti ed è diretta a verificare la completezza e la correttezza formale della documentazione presentata, il possesso dei requisiti soggettivi, l'eventuale esistenza delle cause di esclusione di cui ai precedenti articoli e di tutte le condizioni poste per l'ammissibilità al contributo, l'ammissibilità delle singole voci di spesa e la conseguente eventuale ridefinizione del preventivo finanziario.
2. Per quanto attiene all'ammissibilità delle voci di spesa, si precisa che si considerano ammissibili unicamente le spese direttamente riferibili all'attuazione dell'iniziativa, intestate al soggetto beneficiario, effettivamente sostenute e regolarmente documentate ai sensi della normativa vigente ed effettuate con modalità di pagamento tracciabile, così come previsto all'articolo 32 comma 2 dei Criteri.
3. Ai sensi dell'articolo 32, comma 3, dei Criteri, sono considerate ammissibili le seguenti tipologie di spesa:
 - a) affitto e allestimento di locali, spazi, impianti e strutture destinate alla realizzazione dell'iniziativa, ivi compresi i noleggi e le attività di montaggio, smontaggio e trasporto;
 - b) servizi grafici e tipografici;
 - c) spese di promozione e comunicazione dell'iniziativa;
 - d) spese per l'acquisto di beni finalizzati a premiazioni, purché di carattere simbolico e comunque di modico valore;
 - e) compensi per relatori, esperti, docenti o artisti, la cui partecipazione sia stata prevista nel programma dell'iniziativa, e relative spese di ospitalità (viaggio, vitto, alloggio);
 - f) spese di personale nella misura massima del venti per cento del totale delle spese medesime;
 - g) spese per diritti SIAE;
 - h) spese direttamente riconducibili all'organizzazione dell'iniziativa che si esauriscono con la stessa (es. allacciamento luce, riscaldamento e spese telefoniche);
 - i) altre spese, non rientranti nelle tipologie di cui alle lettere a), b) c) d), e) f), g) e h) strettamente connesse alla realizzazione dell'iniziativa, la cui pertinenza sia debitamente motivata dal soggetto beneficiario;
4. **Le spese di cui al comma 3 devono essere ben dettagliate per quantità e tipologia, indicando i singoli importi per ciascun bene oggetto di spesa. In caso di mancato o non sufficiente dettaglio non saranno considerate ammissibili.**

5. Non sono in ogni caso considerate ammissibili, ai sensi dell'articolo 32 comma 4 dei Criteri, le seguenti tipologie di spesa:
- a) spese per pranzi, rinfreschi e di ristorazione in genere, non inerenti all'ospitalità di cui al comma 3 lett. e). Sono invece ammissibili le spese relative al prodotto caratterizzante l'iniziativa specifica;
 - b) spese generali e di segreteria sostenute per l'iniziativa;
 - c) spese per acquisto di beni strumentali e durevoli;
 - d) spese ordinarie di funzionamento o gestione dell'ente pubblico o privato;
 - e) spese per premi in denaro (ad eccezione delle borse di studio, che dovranno essere quantificate e dettagliate);
 - f) spese inerenti il restauro e il ripristino di beni;

ART. 25 Rendicontazione enti privati

1. Il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere la rendicontazione dell'iniziativa contenente:
- a. la dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante, allegata alla comunicazione di concessione del contributo; nella suddetta dovrà essere autocertificato che nel rendiconto sono state inserite tutte le spese sostenute;
 - b. la relazione sullo svolgimento dell'iniziativa;
 - c. il prospetto analitico delle entrate, comprensivo dell'indicazione del contributo concesso dal Consiglio regionale, degli ulteriori finanziamenti di soggetti pubblici e privati nonché dei fondi propri;
 - d. il prospetto analitico di tutte le spese sostenute al lordo dell'IVA;
 - e. la dichiarazione, ai fini dell'eventuale assoggettamento alla ritenuta d'acconto del quattro per cento di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), relativa allo svolgimento di attività di carattere commerciale ovvero attività produttiva di reddito d'impresa ai sensi dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche);
 - f. la documentazione contabile giustificativa di tutte le spese sostenute. I soggetti beneficiari sono tenuti a conservare agli atti la documentazione contabile con i relativi pagamenti tracciabili, anche al fine di consentire lo svolgimento delle attività di controllo. L'amministrazione si riserva la facoltà di richiedere copia dei pagamenti effettuati.
2. La rendicontazione è trasmessa per via telematica, con dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, entro 90 giorni dalla data di conclusione dell'iniziativa.

ART. 26 Rendicontazione enti pubblici

1. Il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere la rendicontazione dell'iniziativa contenente:

- a. la dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante, allegata alla comunicazione di concessione del patrocinio oneroso; nella suddetta dovrà essere autocertificato che nel rendiconto sono state inserite tutte le spese sostenute;
 - b. la relazione sullo svolgimento dell'iniziativa;
 - c. il prospetto analitico delle entrate, comprensivo dell'indicazione del contributo concesso dal Consiglio regionale, degli ulteriori finanziamenti di soggetti pubblici e privati nonché dei fondi propri;
 - d. il prospetto analitico di tutte le spese sostenute al lordo dell'IVA.
2. La rendicontazione è trasmessa, per via telematica, con dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, entro 90 giorni dalla data di conclusione dell'iniziativa.

ART. 27 Liquidazione

1. L'onere finanziario a carico del Consiglio regionale è liquidato dalla struttura competente sulla base delle spese ritenute ammissibili a seguito dell'istruttoria tecnica indicate nel preventivo finanziario, effettivamente sostenute e regolarmente rendicontate. L'importo è calcolato applicando la percentuale individuata in fase di assegnazione del sostegno economico.

ART. 28 Revoca

1. Fatta salva la rinuncia volontaria da parte del soggetto beneficiario, la mancata realizzazione dell'iniziativa o sua realizzazione in modo difforme o non attinente a quanto descritto nell'istanza, comporta la revoca dell'onere finanziario a carico del Consiglio regionale.
2. Si procede inoltre alla revoca nei seguenti casi:
 - a. quando la rendicontazione presenta un saldo contabile positivo tra le entrate e le spese pari o superiore al contributo concesso dal Consiglio regionale;
 - b. quando in fase di rendicontazione si verifica che l'importo complessivo delle spese sostenute è inferiore di oltre il 10% alla soglia minima di € 12.500,00;
 - c. quando si accerti la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 commi 1, 2 e 3;
 - d. quando viene modificato il periodo dell'iniziativa e la relativa comunicazione viene inoltrata ad evento già avviato o concluso;
 - e. quando la rendicontazione dell'iniziativa non è conforme a quanto previsto dagli artt. 25 e 26 del presente avviso.
3. La revoca è adottata dalla struttura competente con provvedimento dirigenziale motivato.

ART. 29 Risorse finanziarie

1. Le risorse stanziare per l'anno 2024 per l'assegnazione dei sostegni economici relativi alle organizzazioni partecipate di cui al presente avviso sono pari ad € 600.000,00 per gli Enti privati e ad € 600.000,00 per gli Enti pubblici, salvo ulteriori disponibilità definite dall'Ufficio di Presidenza.

ART. 30 Informativa per il trattamento dei dati personali

1. I dati personali saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 679/2016 per la protezione dei dati personali (GDPR) e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato e integrato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101.
2. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Consiglio regionale del Piemonte.
3. Il Responsabile della protezione dei dati è il dott. Fabrizio D'Alonzo (dpo@cr.piemonte.it).

ART. 31 Informazioni

1. Il presente avviso e i relativi allegati sono disponibili sul sito internet del Consiglio regionale del Piemonte all'indirizzo <https://www.cr.piemonte.it/cms/il-cittadino/portata-di-mano/patrocini/patrocini-onerosi>
Per informazioni: rel.esterne@cert.cr.piemonte.it - 011/57.57.164 - 011/57.57.315 - 011/57.57.700 - 011/57.57.298

La Direttrice
Aurelia Jannelli